

Denominazione: AZIENDA SPECIALE MONTE GREEN MANO

Sede Sociale: MONTE GRIMANO TERME (PU) Piazza Matteotti, 1

Capitale di dotazione: Euro 15.000,00 I.v.

Numero Iscrizione Registro delle Imprese: 02836900411

Repertorio Economico Amministrativo: PS - 301737

BILANCIO SOCIALE CHIUSO IN DATA 31.12.2024

STATO PATRIMONIALE ABBREVIATO

	2024	2023
ATTIVO		
A) Crediti verso soci per		
versamenti ancora dovuti	0,00	0,00
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I. immobilizzazioni immater.	1.650,00	0,00
(Ammortamenti)	(82,00)	(0,00)
(svalutazioni)	0,00	0,00
II. immobilizzazioni mater.	5.556,00	0,00
(ammortamenti)	(174,00)	(0,00)
(svalutazioni)	0,00	0,00

III. immobilizzazioni finan.	0,00	0,00
	6.950,00	0,00
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I. Rimanenze	825,00	0,00
II. Crediti, con separata in dicazione degli importi esigibili oltre l'eserci zio successivo	entro 17.848,00	entro 0,00
	oltre	oltre
III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0,00	0,00
IV. Disponibilità liquide	11.396,00	0,00
	30.069,00	0,00
D) RATEI E RISCONTI	1.018,00	0,00
TOTALE ATTIVO	38.037,00	0,00
PASSIVO		
A) PATRIMONIO NETTO		

I. Capitale	15.000,00	0,00
II. Ris. sovr.azioni	0,00	0,00
III. Ris. rivalutazione	0,00	0,00
IV. Ris. legale	0,00	0,00
V. Ris.az.proprie portaf.	0,00	0,00
VI. Ris. statutarie	0,00	0,00
VII. Altre riserve	2,00	0,00
VIII. Utili (perdite) portati		
a nuovo	0,00	0,00
IX. Utile(perdita)eserc.	90,00	0,00
	15.092,00	0,00
B) FONDI PER ONERI E RISCHI	0,00	0,00
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		
LAVORO SUBORDINATO	1.132,00	0,00
D) DEBITI, con separata indica		
zione degli importi esigibili	entro	entro
oltre l'esercizio succ.	21.813,00	0,00
	oltre	oltre
	0,00	0,00

	21.813,00	0,00
E) RATEI E RISCONTI	0,00	0,00
TOTALE PASSIVO	38.037,00	0,00

CONTO ECONOMICO

A) VALORI DELLA PRODUZIONE

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	24.581,00	0,00
2) variazioni delle rimanen- ze di prodotti in corso di lavorazione, seminato rati e finiti	0,00	0,00
3) variazioni di lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00
4) incrementi di immobilizza- zioni per lavori interni	0,00	0,00
5) altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto d'esercizio	4.266,00	0,00
TOTALE VALORE PRODUZIONE (A)	28.847,00	0,00

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

6) materie prime, sussidiarie

di consumo e meri	(	1.557,00)	(	0,00)
7) per servizi	(	205,00)	(	0,00)
8) godimen.beni terzi	(	0,00)	(	0,00)
9) personale:				
a) salari e stipendi	(	19.271,00)	(	0,00)
b) oneri sociali	(	6.285,00)	(	0,00)
c) t.f.r.	(	1.132,00)	(	0,00)
d) quiescenza e simili	(	0,00)	(	0,00)
e) altri costi	(	0,00)	(	0,00)
10) ammortamenti e svalutazioni				
a) immobil. Immateriali	(	82,00)	(	0,00)
b) immobil. materiali	(	174,00)	(	0,00)
c) altre svalut. Immobi.	(	0,00)	(	0,00)
d) svalut.crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	(	0,00)	(	0,00)
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie di consumo e merci		825,00	(	0,00)
12) Accantonam. rischi	(	0,00)	(	0,00)
13) Altri accantonamenti	(	0,00)	(	0,00)

14) Oneri diver.gestione	(	310,00)	(	0,00)
TOTALE COSTI PRODUZIONE (B)	(	28.191,00)	(	0,00)
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTO				
DELLA PRODUZIONE (A-B)		656,00		0,00
C) PROVENTI ED ONERI STRAORD.				
15) prov. Da partecip.		0,00		0,00
16) altri prov. Finanziari				
a) da cred. Immobiliz.		0,00		0,00
b) da tit. immobiliz.		0,00		0,00
c) da tit.attivo circ.		0,00		0,00
d) proventi diversi		0,00		0,00
17) interessi e oneri fin	(	0,00)	(	0,00)
TOTALE PROVENTI ED				
ONERI FINANZIARI	(	0,00)	(	0,00)
D) RETTIFICHE VALORI ATTIVITÀ				
FINANZIARIE				
18) rivalutazioni				
a) di partecipaz.		0,00		0,00
b) immobiliz.finanz.		0,00		0,00
c) titoli att. circol.		0,00		0,00
19) svalutazioni				
a) di partecipaz.		0,00		0,00

b) immobiliz.finanz.	0,00	0,00
c) titoli att. Circol.	0,00	0,00
TOTALE RETTIFICHE VALORE		
DI ATTIVITÀ FINANZIARIE	0,00	0,00
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		
20) proventi con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni	0,00	0,00
21) oneri con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni e delle imposte relative ad esercizi precedenti	0,00	0,00
TOTALE DELLE PARTITE		
STRAORDINARIE	(0,00)	(0,00)
RISULTATO PRIMA IMPOSTE	656,00	0,00
22) IMPOSTE SU REDDITO D'ESERCIZIO (	566,00)	(0,00)
23) UTILE (PERDITA) DI ESERCIZIO	90,00	0,00

Monte Grimano Terme, li 31 Marzo 2025

Il Direttore Generale

Stefano Rosati

Denominazione: AZIENDA SPECIALE MONTE GREEN MANO
Sede Sociale: MONTE GRIMANO TERME (PU) Piazza Matteotti, 1
Capitale di dotazione: Euro 15.000,00 I.v.
Numero Iscrizione Registro delle Imprese: 02836900411
Repertorio Economico Amministrativo: PS - 301737

NOTA INTEGRATIVA

AL BILANCIO SOCIALE CHIUSO IN DATA 31.12.2024

AI SENSI DELL'ART. 2427 C.C.

Spettabile Ente consorziato,
Vi presento per l'approvazione la Nota Integrativa allegata al Bilancio dell'esercizio chiuso in data 31.12.2024, dal quale emerge un risultato positivo della gestione di Euro 90,00=, dopo aver effettuato l'accantonamento per le imposte sul reddito IRES di € 157,00=, IRAP di € 409,00= ed aver effettuato ammortamenti per Euro 256,00=. Si precisa che l'Ente ha provveduto a redigere il bilancio in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435 bis del codice Civile e con riferimento ai numeri 3 e 4 dell'art. 2428 Codice Civile, non evidenziando i riferimenti con l'esercizio precedente essendosi costituita l'azienda in data 24 settembre 2024. Si espone il fatto che a fronte di una contabilità espressa in centesimi di Euro si è provveduto alla redazione: a) dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico in unità di Euro; b)

della Nota Integrativa in unità di Euro; c) che il metodo contabile seguito per l'eliminazione dei decimali è stato quello dell'arrotondamento, come consigliato dall'Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 106/E del 21 dicembre 2001. In ottemperanza alle disposizioni contenute nell'art. 2427 del Codice civile, Vi specifico quanto segue:

1) CRITERI APPLICATI NELLA VALUTAZIONE DELLE VOCI DEL BILANCIO, NELLE RETTIFICHE DI VALORE E NELLA CONVERSIONE DEI VALORI NON ESPRESSI ALL'ORIGINE IN MONETA AVENTE CORSO LEGALE NELLO STATO:

Lo Stato Patrimoniale e il Conto Economico sono stati redatti in base ai Principi contabili qui di seguito esposti. Nella redazione del bilancio di esercizio sono stati applicati i criteri generali della prudenza e della competenza temporale ed economica, nella prospettiva della continuità dell'attività.

Ai fini delle esposizioni contabili viene data prevalenza alla sostanza economica delle operazioni piuttosto che alla loro forma giuridica. Si è altresì tenuto conto dei rischi e delle perdite anche se conosciuti successivamente alla chiusura dell'esercizio Sociale.

LETTERA B - IMMOBILIZZAZIONI

B.I. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI: Le immobilizzazioni immateriali sono state iscritte al costo di acquisto o

produzione. Gli importi sono al netto delle quote di ammortamento calcolate rispettando sia la normativa civile (art.2426 n. 5) sia la normativa fiscale (art. 102, 108 e 110 D.P.R. 917), nel rispetto del principio della prudenza ed anche alla luce del fatto che trattasi di costi per i quali il riconoscimento di una utilità pluriennale e la durata di tale utilità non può che essere improntato a criteri di estrema soggettività.

B.II. - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI: le immobilizzazioni materiali sono state iscritte al costo di acquisizione, il loro deprezzamento è correttamente esposto negli appositi fondi di ammortamento in contabilità. Ai sensi dell'art. 10 della Legge n. 72/83 Vi preciso che non sono state effettuate rivalutazioni monetarie, né si è mai derogato ai principi di redazione degli art. 2423 e 2423 bis C.C. ed ai principi di valutazione previsti dall'art. 2426 C.C.. Gli ammortamenti ordinari sono stati calcolati, con riferimento al costo, ad aliquote ordinarie, basate sulla durata della vita utile stimata dei beni, rispettando anche le disposizioni di carattere fiscale, precisamente l'art. 102 TUIR, D.M 31 Dicembre 1974 e il D.M. 31 Dicembre 1988. Gli acquisti effettuati nell'esercizio sono stati ammortizzati con aliquota pari al 50% dell'aliquota base, in quanto la quota è rappresentativa, e della residua possibilità di utilizzo, e della partecipazione effettiva che tali acquisti hanno avuto nel complesso dell'attività. Tale minor quota è anche richiesta, per il primo anno, dalla normativa fiscale in

materia di ammortamento (art. 102 e art. 110 comma 5 TUIR).

B.III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE: Il terzo ed ultimo sottoraggruppamento del grande raggruppamento "B) IMMOBILIZZAZIONI" è costituito dalle immobilizzazioni finanziarie. L'analisi delle componenti di questo sottoraggruppamento è condotta prendendo in considerazione le seguenti poste: "Partecipazioni, Crediti con separata indicazione degli importi esigibili entro l'esercizio successivo, altri titoli e infine azioni proprie con separata indicazione anche del valore nominale complessivo".

L'eterogeneità dei criteri di valutazione e dei criteri di contabilizzazione e iscrizione a bilancio di queste poste non permette di stabilire, come abbiamo fatto fino ad ora una regola generale. Nel nostro caso l'Azienda Speciale non evidenzia all'interno del raggruppamento in esame, alcuna delle suddette poste;

- CREDITI E DEBITI: I crediti sono iscritti al presumibile valore di realizzo, mentre i debiti sono esposti al valore nominale, coincidente con il presumibile valore di estinzione.

- RIMANENZE FINALI: Le rimanenze finali di magazzino sono state valutate al costo di acquisizione (art. 2426 C.C. n. 9) e dettagliatamente inventariate.

- DISPONIBILITÀ LIQUIDE: I depositi bancari ed i valori in cassa sono stati iscritti in bilancio al loro valore

nominale. Per i conti correnti sono state effettuate le opportune riconciliazioni con gli estratti conto bancari al fine di verificare l'esattezza del saldo contabile. Rappresentano i valori in cassa e del conto corrente bancario alla data di chiusura dell'esercizio.

- RATEI E RISCONTI: sono calcolati secondo il principio della competenza economica e temporale ed in applicazione del principio di correlazione dei costi e dei ricavi in ragione di esercizio.

- TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO: Nella voce è indicato l'importo calcolato a norma dell'art. 2120 del Codice Civile e dei contratti nazionali ed integrativi in vigore alla data di bilancio. Ad ogni periodo amministrativo viene imputata una quota di "trattamento di fine rapporto" tale da consentire il suo adeguamento al valore corrispondente nell'ipotesi in cui a tale data fosse cessato il rapporto di lavoro;

- FONDO RISCHI ED ONERI: Nella voce non trova collocazione alcun importo, in quanto ad essa non è stata imputata nessuna movimentazione;

- COSTI E RICAVI: Riguardo al Conto economico è possibile affermare che tutti i costi imputati sono da considerarsi certi, di competenza ed inerenti. Certi dell'ammontare sostenuto, di competenza temporale ed economica riferita all'esercizio chiuso in data 31.12.2024 ed inerenti alle finalità aziendali e produttive di ricavi e quindi di ritorno economico.

ALTRE INFORMAZIONI: (Evoluzione storica - Caratteristiche - Strumentalità - Personalità Giuridica - Autonomia Imprenditoriale - Vincoli e Limiti)

Vi informo, che l'**azienda speciale** è un organismo pubblico ideato e disciplinato per la gestione di servizi pubblici locali. Essa può considerarsi una versione perfezionata e più evoluta dell'originaria "*azienda municipalizzata*", risalente alla 'Legge Giolitti' del 1903 ed al successivo T.U. sulle municipalizzate n. 2578/1925. Già la L. n. 103/1903 non aveva fornito una definizione di servizio pubblico, né aveva delineato i connotati essenziali per individuare tali attività, ma aveva fissato le condizioni ed i presupposti necessari per procedere alla loro assunzione da parte dei comuni, stabilendo una serie di regole amministrative ed organizzative per la gestione diretta dei servizi di primaria necessità in alternativa alla concessione ai privati. La situazione all'epoca prevalente, caratterizzata dalla diffusa presenza di gestori privati operanti in regime di monopolio, si era dimostrata sempre più incompatibile, tanto con l'efficienza del sistema economico, quanto con le condizioni di vita dei cittadini, alla luce soprattutto dei processi di industrializzazione e di accentuata urbanizzazione che caratterizzavano l'Italia intorno alla fine dell'ottocento. La citata L. n. 103/1903, nello specifico, poneva un freno alla tendenza in atto, da parte dei comuni, a concedere gli impianti e l'esercizio di alcuni servizi a imprenditori privati per sottrarsi agli investimenti notevoli, e difficilmente sopportabili dalle finanze comunali, che

l'erogazione dei servizi pubblici richiedeva, soprattutto nelle grandi città. Gli obiettivi fondamentali che la L. n. 103/1903 auspicava di raggiungere erano:

- consentire ai comuni di assumere per via ordinaria la gestione diretta dei servizi pubblici, tramite l'istituzione di aziende speciali;
- promuovere l'assunzione di responsabilità da parte dei comuni nella valutazione della convenienza economica della gestione diretta dei servizi pubblici. Assunzione di responsabilità estesa ai cittadini, chiamati a pronunciarsi in merito mediante referendum;
- prevedere il controllo da parte delle autorità comunali, ed anche governative, sul funzionamento e sull'andamento di gestione delle municipalizzate;
- favorire l'assunzione, da parte dei comuni, della gestione diretta dei servizi pubblici, mediante l'introduzione di agevolazioni finanziarie; questo anche nel caso di riscatto di un servizio pubblico dato in concessione, successivamente revocata. Alla L. n. 103/1903 fece seguito il R.D. 30 dicembre 1923, n. 3047, che conteneva due importanti misure:
 - si consentiva, entro limiti precisi, anche alle province l'assunzione di alcuni pubblici servizi;
 - si autorizzava il governo a riunire e coordinare in un testo unico l'intera disciplina della materia, anche con riguardo a norme dettate successivamente alla stessa legge del 1923. Fu quindi emanato il R.D. n. 2578 del 15 ottobre 1925, contenente il testo unico sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni e delle province, il

quale di fatto ha costituito fino al 2000 la disciplina fondamentale di tale materia. Secondo il R.D. n. 2578/1925, le aziende municipalizzate erano strutturate come organi dell'ente pubblico, prive di autonoma personalità, dotate soltanto di autonomia gestionale, finanziaria e contabile, sottoposte peraltro ai penetranti poteri di vigilanza da parte dell'amministrazione (artt. 16 e ss., R.D. n. 2578/1925). Configurate in tal modo, le aziende non vivevano di vita propria, se non nell'ambito di una limitata autonomia organizzativa e contabile. Esse erano, dunque, legate strutturalmente e funzionalmente alle competenze provinciali e comunali e agli ambiti territoriali in cui tali competenze si esplicavano. L'assetto istituzionale scaturito a seguito dell'entrata in vigore di tale disposizione, in effetti, era caratterizzato da una disciplina in cui regolazione, proprietà e gestione presentavano legami molto pregnanti, assai prossimi ad una vera e propria sovrapposizione presso l'Ente Locale. L'azienda municipalizzata era, infatti, sia da un punto di vista strutturale che funzionale, legata alle competenze di comuni e province ed agli ambiti territoriali in cui tali competenze si esplicavano con la conseguenza che, non avendo la stessa azienda personalità giuridica, gli atti che emanava potevano riferirsi esclusivamente all'ente che l'aveva costituita. Con l'azienda municipalizzata, infatti, si realizzava un semplice ampliamento della struttura apparato del comune, finalizzato funzionalmente alla gestione di un servizio pubblico dell'ente. La giurisprudenza era sempre stata concorde nel negare per l'azienda

municipalizzata il riconoscimento della personalità giuridica, mentre in dottrina c'erano coloro ritenevano necessario riconoscere tale personalità e coloro che, invece, ritenevano che tale personalità non potesse essere riconosciuta. Le aziende avevano una propria capacità negoziale nel senso che, nei modi previsti dalla legge, potevano compiere tutti negozi giuridici necessari per raggiungere i loro fini istituzionali. In particolare, le aziende avevano:

- una loro capacità patrimoniale, in quanto disponevano di un patrimonio proprio e potevano essere titolari di propri diritti;
- una loro capacità processuale, in quanto potevano stare in giudizio, nella persona del loro direttore, sia come legittimante attivo che passivo;
- ampia autonomia di gestione del bilancio, anche se approvato secondo la procedura dell'art. 16 del R.D. n. 2578/1925, e di assumere e licenziare personale sulla base di una tabella numerica che doveva essere allegata al bilancio di previsione. Tali poteri però non erano sufficienti a far riconoscere la personalità giuridica in capo all'azienda, considerato che avrebbe dovuto essere riconosciuta *ex lege*, anche se alcuni casi particolari era ammesso un riconoscimento tacito della personalità.

La Corte di Cassazione, sezioni unite in una pronuncia del 1914 aveva precisato che *"è il Comune che fornisce il proprio capitale, fa suoi gli utili, risponde delle perdite; è il*

Consiglio comunale che nomina il direttore e la Commissione amministratrice tecnicamente competente; è al Consiglio comunale che si presenta il bilancio preventivo; allo stesso si fa capo ove occorranza provvedimenti che vincolino il bilancio oltre l'anno".

Da tale pronuncia ha preso avvio la posizione costante della giurisprudenza nel negare all'azienda municipalizzata una personalità giuridica propria, distinta da quella del comune. La normativa che disciplinava l'attività delle aziende municipalizzate attribuiva al comune ampi poteri di vigilanza e di controllo, che si articolavano all'interno di un rapporto interorganico di dipendenza e escludeva per la loro stessa natura la personalità giuridica delle aziende. Soltanto con la L. n. 142/1990 alle aziende speciali, eredi delle municipalizzate, è stata espressamente riconosciuta la personalità giuridica e l'autonomia imprenditoriale e organizzativa. L'articolo 23, comma 1, della L. n. 142/1990, ha previsto che l'azienda speciale è un ente strumentale dell'Ente Locale, dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dal consiglio comunale o provinciale. Rispetto al T.U. del 1925, con la L. n. 142/1990 viene meno la tecnica dell'elencazione, anche se non tassativa, dei servizi pubblici locali, sostituita da un'enunciazione definitoria polarizzata essenzialmente sugli elementi finalistici e funzionali, definiti dall'articolo 22, comma 1, tanto di ordine oggettivo ("la produzione di beni e attività"), quanto soggettivo, "realizzare fini sociali e promuovere lo sviluppo economico

e civile delle comunità locali". Tale norma non identificava i servizi locali con riguardo a specifiche attività, ma ne dava una definizione generale, attribuendo ai singoli Enti Locali un ampio margine di discrezionalità per decidere quali attività ricondurre, secondo le circostanze e i bisogni locali, nell'area dei pubblici servizi. Dopo l'entrata in vigore della L. n. 142/1990, le aziende speciali hanno acquisito capacità di agire e una totale capacità giuridica, con la conseguenza che la natura giuridica del rapporto tra comune e azienda è la stessa che intercorre tra due enti di cui uno è terzo rispetto all'altro, e che riconosce all'azienda che perde il carattere di strumentalità rispetto al comune, la sua piena autonomia imprenditoriale. Nella L. n. 142/1990 sono rinvenibili ulteriori indici a favore dell'autonomia dell'azienda speciale in quanto l'articolo 23 imponeva l'obbligo di pareggio del bilancio, circoscriveva il potere di ingerenza dell'Ente Locale alla nomina e revoca degli amministratori, alla determinazione dell'indirizzo generale, nonché alla verifica dei risultati di gestione e limitava i possibili finanziamenti comunali ai soli casi di copertura degli eventuali costi sociali.

L'autonomia dell'azienda speciale rispetto all'ente di appartenenza ha trovato ulteriore conferma nell'articolo 4, comma 5 della L. n. 95/1995, il quale ha previsto che l'Ente Locale dovesse approvare un piano-programma comprendente un contratto di servizio, tipicamente diretto a regolare i rapporti tra due soggetti distinti, vincoli poi trasfusi nell'articolo 114 del Testo unico sugli Enti locali (TUEL),

approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che, oltre a ribadire la disciplina previgente, ha delineato l'ambito materiale del potere di vigilanza e controllo dell'Ente Locale sull'azienda. Tale disposizione ha stabilito che sono atti fondamentali dell'azienda:

- il piano-programma, comprendente un contratto di servizio che disciplini i rapporti tra Ente Locale ed azienda speciale;
- i bilanci economici di previsione pluriennale ed annuale;
- il conto consuntivo;
- il bilancio di esercizio.

L'assetto così delineato dalla L. n. 142/1990 e dalla L. n. 95/1995 è confluito nel TUEL, tanto che l'articolo 22 dell'abrogata L. n. 142/1990 ha trovato piena corrispondenza negli artt. 112 e 113 dello stesso Testo Unico. Le aziende speciali sono una delle forme previste dal Titolo V del TUEL per la gestione dei servizi pubblici locali, cioè quei servizi che hanno per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali (art. 112).

2. Caratteristiche dell'azienda speciale

Il quadro legislativo di riferimento per le aziende speciali è particolarmente "scarso", in quanto l'unica vera norma che disciplina tali organismi è costituita dall'articolo 114 del D.Lgs. n. 267/2000. Oltre a tale disposizione, non appare più corretto far riferimento al R.D. n. 2578/1925 in quanto con l'entrata in vigore del TUEL è norma da ritenersi non più in vigore. Per quanto riguarda la disciplina contabile la norma

di riferimento è il D.P.R. n. 902/1986, concernente "Approvazione del nuovo regolamento delle aziende di servizi dipendenti dagli Enti Locali". Per quanto riguarda i connotati caratteristici dell'azienda speciale, come espressamente previsto dall'articolo 114 del TUEL, sono la **strumentalità**, la **personalità giuridica** e l'**autonomia imprenditoriale**. L'attribuzione alle aziende speciali della personalità giuridica e dell'autonomia imprenditoriale rappresenta, indubbiamente, il punto di arrivo di un lungo processo normativo teso ad avvicinare sempre più le aziende al modello organizzativo dell'ente pubblico economico.

In sostanza, la personalità giuridica, l'autonomia imprenditoriale e la strumentalità dell'azienda speciale, rispetto all'Ente Locale conferente, evidenziano come la scelta del legislatore sia ricaduta, per quanto attiene al modello astratto di gestione, senza dubbio sul c.d. "modello aziendale" rispetto al più arcaico sistema delle "municipalizzate". L'azienda speciale, quindi, non è più vista come un organo di esecuzione delle determinazioni dell'Ente Locale, ma è un'impresa retta da principi pubblicistici alla quale si applica, sostanzialmente, la disciplina del codice civile. Non vi è alcun dubbio in ordine all'ascrivibilità delle aziende speciali alla categoria degli **enti pubblici economici**. A tal proposito, è necessario ricordare infatti che sono **enti pubblici** quegli organismi:

- la cui la personalità giuridica è riconosciuta direttamente dalla legge, secondo norme di diritto pubblico;
- sono diversi dallo Stato;

- sono strumentali alla P.A. di riferimento che svolge attraverso questi la propria funzione amministrativa;
- sono idonei a essere titolari di poteri amministrativi;
- svolgono una funzione di pubblico interesse.

Per quanto riguarda le caratteristiche degli **enti pubblici economici**, si ricorda che secondo quanto chiarito dall'Istituto nazionale di statistica (Istat) nella *"Classificazione delle forme giuridiche delle unità legali"*, che ha classificato le forme giuridiche disciplinate dal diritto privato e dal diritto pubblico in 16 divisioni e 62 classi, attribuendo a ciascun organismo un codice a quattro cifre, dove la prima cifra individua la sezione, la seconda la divisione e le ultime due la classe. Le aziende speciali sono state inserite nella sezione 1.6 - Ente pubblico economico, azienda speciale e azienda pubblica di servizi. Per quanto riguarda le aziende speciali, in dottrina e in giurisprudenza negli anni si è consolidato l'orientamento secondo il quale sono "enti che, operando nel campo della produzione di beni e servizi e svolgendo attività prevalentemente o esclusivamente economiche, informano la propria attività al criterio della obiettività economica, intesa quest'ultima come necessità minima di copertura dei costi dei fattori di produzione attraverso i ricavi" (Cass., Sez. Unite, sentenza 15 dicembre 1997, n. 12654; Cass. Sez. Unite, sentenza n. 7639/2008). È principio consolidato in giurisprudenza che "non è l'oggetto dell'attività che determina il discrimine tra ente pubblico non economico, ente pubblico economico ed azienda speciale, ma la struttura

giuridica ed il modo in cui l'ente esercita la propria attività" (Cass. Sez. Unite, sentenza n. 15661/2006). A riprova della qualità di ente pubblico economico, l'articolo 114, comma 4 del TUEL statuisce che l'azienda ha l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.

2.1 - Strumentalità

La qualificazione dell'azienda speciale quale ente strumentale dell'Ente Locale rivela l'esistenza di un collegamento inscindibile tra l'azienda e il comune. Il principio di strumentalità dell'attività di gestione deve essere inteso come identificazione dello scopo sociale nella cura degli interessi della comunità locale, perseguibili attraverso l'attività di gestione funzionalmente svolta dall'azienda nei settori dei servizi pubblici per i quali la stessa è stata costituita (Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza n. 4586/2001). L'Ente Locale "si serve" dell'azienda speciale per lo svolgimento di un servizio e, quindi, per soddisfare un'esigenza della collettività. In quest'ottica, spetta all'Ente Locale esclusivamente la fase "politica" della determinazione degli obiettivi e della vigilanza sul perseguimento e raggiungimento di questi. La strumentalità dell'azienda speciale e il regime normativo vigente in materia pretendono, in definitiva, un collegamento molto saldo, seppur di natura "funzionale", tra l'attività dell'azienda e le esigenze della collettività stanziata sul territorio dell'ente che l'ha costituita. I vincoli che legano

l'azienda speciale al comune sono pertanto molto stretti sia sul piano della formazione degli organi, che su quella degli indirizzi, dei controlli e della vigilanza, da farla ritenere "elemento del sistema amministrativo facente capo allo stesso Ente territoriale" (Corte Cost., sentenza n. 28/1996).

2.2 - Personalità giuridica

L'attribuzione della personalità giuridica, ai sensi del citato art. 114 del TUEL, rende l'azienda speciale un soggetto a sé stante rispetto all'Ente Locale di riferimento che l'ha costituita. L'azienda dunque non è più un organo dell'Ente Locale a legittimazione separata, come era l'azienda municipalizzata prevista dal R.D. n. 2578/1925.

L'attribuzione della personalità giuridica però non ha mutato la natura pubblica e non ha trasformato l'azienda in un soggetto privato, ma l'ha solo configurata come un nuovo centro di imputazione di situazioni e rapporti giuridici, distinto dal comune, con una propria autonomia decisionale.

Tale riconoscimento ha reso necessario che l'azienda effettui autonome scelte di tipo imprenditoriale e organizzative, connesse ai fattori della produzione, secondo modelli propri dell'impresa privata, compatibilmente però con i fini sociali dell'ente titolare, per il conseguimento di un maggiore grado di efficacia, efficienza e economicità del servizio. L'azienda speciale è soggetto istituzionalmente dipendente dall'Ente Locale ed è legata a questo da stretti vincoli (sul piano della formazione degli organi, degli indirizzi, dei controlli e della vigilanza), al punto da farla ritenere un elemento del sistema amministrativo facente capo allo stesso

ente territoriale, ovvero, pur con l'accentuata autonomia derivante dall'attribuzione della personalità giuridica, anche parte dell'apparato amministrativo del comune (Cons. Stato, Sez. V, sentenza n. 4850/2000; sentenza n. 2735/2000; sentenza n. 4586/2001; Corte Cost., sentenza n. 28/1996). Il riconoscimento della personalità giuridica all'azienda speciale comporta, oltre l'iscrizione nel registro delle imprese, alla sua assoggettabilità al regime fiscale proprio delle aziende private (Cons. Stato, Sez. III, sentenza 18 maggio 1993, n. 405) e alla disciplina di diritto privato per quanto attiene al profilo dell'impresa e per i rapporti di lavoro dei dipendenti (Tribunale di Milano, Sez. Lavoro, sentenza n. 4776/2011; Tribunale di Ragusa, Sez. Lavoro, sentenza n. 711/2013; T.A.R. Liguria, Sez. II, sentenza 24 maggio 1995, n. 272).

2.3 - Autonomia imprenditoriale

Con il riconoscimento dell'autonomia imprenditoriale il legislatore ha voluto evidenziare che l'azienda non deve essere vista come un organo di esecuzione delle determinazioni dell'Ente Locale, ma come un'impresa alla quale si applica, salvo eccezioni, la disciplina del codice civile. La capacità imprenditoriale non va oltre tali confini, anzi subisce restrizioni. È sufficiente a rilevarlo il fatto che spetta al comune la fissazione delle tariffe dei servizi prodotti dall'azienda speciale. L'azienda speciale, comunque anche nella sua nuova configurazione, resta un soggetto pubblico e la sua azione è regolata dal diritto pubblico e si esprime con atti amministrativi autoritativi.

Per l'azienda speciale, come per tutti i soggetti pubblici, anche la negoziazione privatistica è regolata da procedure di diritto pubblico, da atti amministrativi e deliberazioni, attraverso i quali si concretizza in forma procedimentale la volontà dell'ente che precede la conclusione del negozio (Cons. Stato, Sez. V, sentenza n. 4850/2000 e Sez. V, sentenza n. 2735/2000). Il patrimonio delle aziende speciali è sottoposto al regime della proprietà privata e il rapporto di lavoro con i dipendenti rientra nella contrattazione collettiva di diritto privato. L'economicità della gestione, non riconducibile a un fine di lucro, pretende come per tutti gli enti economici la copertura dei costi corrispondenti alla remunerazione dei fattori della produzione impiegati. L'autonomia imprenditoriale esclude che gli Enti Locali possano sostituirsi alle aziende nelle scelte di espletamento dei servizi loro affidati, fatta eccezione per i poteri di indirizzo, controllo e vigilanza riconosciuti all'ente di appartenenza, che ne approva il bilancio e tutti gli atti fondamentali.

2.4 - Vincoli e limiti

L'azienda speciale deve informare la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e ha l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti. Nell'ambito della legge, l'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali è disciplinato dallo statuto e dai regolamenti. Dal 2013, le aziende speciali e le istituzioni sono assoggettate al **patto di stabilità** interno

secondo le modalità che avrebbero dovuto essere definite con un decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, da emanare entro il 30 ottobre 2012, di cui a un anno di distanza ancora non c'è traccia, pertanto, tale vincolo risulta perfetto, ma non ancora efficace. Le aziende speciali devono iscriversi e depositare i propri bilanci al registro delle imprese o nel repertorio delle notizie economico-amministrative della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del proprio territorio entro il 31 maggio di ciascun anno. Le aziende speciali inoltre devono rispettare le disposizioni del **D.Lgs. n. 163/2006** e le disposizioni che stabiliscono, a carico degli Enti Locali i riferimento, **divieto o limitazioni alle assunzioni di personale**, contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria e per consulenza anche degli amministratori, oltre agli obblighi e limiti alla partecipazione societaria degli Enti Locali. Spetta agli Enti Locali conferenti vigilare sull'osservanza di tali vincoli. Dal 2013 sono escluse da tali vincoli e limiti le aziende speciali che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, servizi scolastici e per l'infanzia, culturali e farmacie. Inoltre, tutte le aziende speciali, in quanto enti strumentali dell'Ente Locale, sono assoggettate ad un **vincolo di territorialità** per quanto riguarda la possibilità di svolgere attività a favore di enti diversi rispetto a quello di appartenenza. Tale limite sussiste nel caso in cui l'azienda intenda acquisire direttamente l'affidamento di uno o più servizi da parte di

un soggetto diverso dall'ente conferente. L'articolo 5 del D.P.R. n. 902/1986 ha previsto che "il comune può deliberare (...) l'estensione dell'attività della propria azienda di servizi al territorio di altri Enti Locali, previa intesa con i medesimi, sulla base di preventivi d'impianto e d'esercizio formulati dall'azienda stessa. Con lo stesso atto deliberativo è approvato lo schema di convenzione per la disciplina del servizio e per la regolazione dei conseguenti rapporti economico-finanziari, fermo restando che nessun onere aggiuntivo dovrà gravare sull'ente gestore del servizio". A tal proposito, è necessario ricordare che il Consiglio di Stato, in numerose sentenze (tra cui, n. 6325/2004; n. 4586/2001; n. 475/1998) ha chiarito che l'estensione dell'attività delle aziende speciali al di fuori del territorio dell'ente che le ha costituite, richiede il rispetto delle regole procedurali e dei limiti sostanziali posti dalle norme positive e presuppone l'interesse della collettività dell'ente confinante. La giurisprudenza infatti ha ribadito più volte che l'azienda speciale può svolgere attività esclusivamente per l'Ente Locale di riferimento. Nel caso in cui il comune sottoscriva accordi con altri enti confinanti per lo svolgimento di servizi di interesse per i propri cittadini, gestiti dall'azienda speciale, è possibile, previo accordo tra gli enti, che l'azienda sia affidataria da parte del proprio comune, dello svolgimento delle attività anche a favore dei cittadini degli enti aderenti all'accordo. La giurisprudenza ha infatti da sempre richiesto un collegamento funzionale tra il servizio eccedente l'ambito

locale e le necessità della collettività locale. L'azienda speciale di un comune, infatti, "può anche estendere il proprio servizio in un altro comune, ma a patto che ciò realizzi un'integrazione funzionale della propria attività con quella del comune vicino". L'azienda speciale, quindi, può esercitare attività al di fuori del territorio dell'ente costituente sulla base di specifiche convenzioni tra Enti Locali, nell'ambito delle quali i comuni possono disporre l'affidamento di taluni servizi all'azienda speciale. Il Consiglio di Stato ha precisato che tali limiti e possibilità per le aziende speciali derivano dall'elemento della strumentalità e sono le stesse norme ad indicare il nesso eziologico che necessariamente deve sussistere tra le funzioni, che è chiamata ad assolvere l'azienda, quale ente strumentale del comune che l'ha costituita, e la tutela degli interessi di cui sono portatori i cittadini residenti nel comune stesso. L'azienda pertanto può realizzare la propria attività verso l'esterno, oltre la stretta dimensione locale dell'ente di riferimento, solo nei casi e con le modalità previste dalle speciali disposizioni in tema di convenzioni (ed eventualmente di consorzi), ai sensi degli artt. 30 e 31 del TUEL e dell'articolo 5 del D.P.R. n. 902/19868. Al contrario, al di fuori degli speciali moduli convenzionali e consorziali tra Enti Locali previsti dalle norme di legge e regolamentari, le aziende speciali non sono legittimate a partecipare alle gare per l'appalto di pubblici servizi da svolgersi presso altri Enti Locali, in concorrenza con altri soggetti privati ed alla stregua di una qualsiasi impresa

operante sul mercato. L'eventuale convenzione sottoscritta tra gli Enti Locali dovrà disciplinare le modalità attuative e i rapporti economici tra gli enti. Una tale scelta organizzativa potrà essere adottata dal comune tramite delibera del consiglio comunale che, oltre ad approvare lo schema convenzionale, potrà disporre l'affidamento del servizio alla propria azienda speciale. Infine, considerata la natura di ente pubblico strumentale all'Ente Locale conferente, le aziende speciali sono assoggettate anche alle norme in materia di **anticorruzione e trasparenza** e l'Ente Locale conferente potrebbe disporre l'estensione ai dipendenti dell'azienda speciale del **codice di comportamento** che ogni ente ha approvato entro il 16 dicembre 2013, in attuazione a quanto previsto dal D.P.R. n. 62/2013. La L. n. 190/2012, e tutti gli atti e vincoli ad essa connessi, si applica a tutte le P.A. di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, agli enti di diritto pubblici economici, enti di diritto privato in controllo pubblico, enti di diritto privato regolati o finanziati, autorità indipendenti, tra cui, quindi, sono comprese anche le aziende speciali, le società partecipate e le fondazioni di partecipazione costituite da Enti Locali. Tra i vari vincoli posti dalla L. n. 190/2012 vi è quello relativo all'adozione del Piano Triennale di Prevenzione entro il 31 gennaio 2014. La CIVIT con la deliberazione n. 72/2013 ha approvato il Piano Nazionale dando concretamente avvio alla fase di attuazione della legge anticorruzione attraverso la pianificazione della strategia di prevenzione a livello decentrato. Gli indirizzi

contenuti nel piano riguardano anche le regioni, gli Enti Locali e gli enti ad essi collegati e gli enti pubblici economici, quindi anche le aziende speciali. Sulla base degli elementi sopra esposti ed al solo fine di migliorare la gestione dei servizi pubblici locali, cioè quei servizi che hanno per oggetto la produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della nostra comunità locale, che i consiglieri dell'Ente hanno deciso la costituzione dell'"Ente Pubblico Economico - conosciuto come Azienda Speciale" avvenuto in data 24 Settembre 2024 alla presenza del Notaio Dott. Enrico Cafiero, la cui efficacia giuridica ha valenza solo dopo l'ultimo degli adempimenti pubblicitari previsti. Vi informo in particolare, diversamente da quanto avviene per le partecipazioni societarie, che le Aziende Speciali non sottostanno ad alcun obbligo di razionalizzazione discendente da parametri dimensionali, di fatturato o di risultato, come dettati dal D.Lgs. n. 175/2016. In definitiva, l'istituto adottato in esame si presenta come una formula organizzativa "tradizionale" ma, al contempo, attuale: la sua disciplina è risalente ma risponde ai canoni del più moderno modello dell'in house providing; sfugge alla rigidità e agli stretti vincoli di razionalizzazione imposti alle società pubbliche dal decreto Madia, così da poter esser utilizzato per rivitalizzare geometrie e baricentri del sistema di gestione dei servizi pubblici a rilevanza economica, senza tuttavia risultare elusivo dei vincoli di finanza pubblica. Si segnala inoltre, che l'Azienda ha dato corso all'inizio della propria

attività in data 1° Ottobre 2024 mediante l'espletamento del "servizio di mensa scolastica e di trasporto scolastico, mentre la gestione del verde pubblico avrà decorrenza nel corrente anno. Mentre dal punto di vista amministrativo, finanziario, fiscale e di pubblicità legale, l'Ente risulta in ordine con le proprie rispettive iscrizioni.

2) MOVIMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI

B.I. - Immobilizzazioni Immateriali: incremento dovuto al costo sostenuto e capitalizzato riguardante le spese di costituzione esposte in bilancio per Euro 1.568,00=, al netto della quota di ammortamento di competenza dell'esercizio chiusosi in data 31.12.2024;

B.II - Immobilizzazioni Materiali: al 31.12.2024 al netto degli ammortamenti, ammontano a Euro 5.382,00= e risultano così composte:

	Costo Orig.	Amm.ti es. Prec.	Amm.ti 2024
- Automezzi	5.556,00	0,00	174,00
TOTALI	5.556,00	0,00	174,00

Si precisa che gli ammortamenti sono stati effettuati applicando le disposizioni contenute nell'art. 102 del TUIR. Gli ammortamenti così determinati sono giudicati congrui e sufficientemente prudenziali, rispettando così il disposto dell'art. 2426 n. 2 C.C.. Il relativo importo è stato classificato alla voce 10) Ammortamenti e svalutazioni del Conto Economico.

B.III. - Immobilizzazioni Finanziarie: Al 31.12.2024 la voce non evidenzia alcun importo in quanto nell'esercizio non ha subito movimentazioni.

3) COMPOSIZIONE DELLE VOCI "COSTI D'IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO" E "COSTI DI RICERCA, DI SVILUPPO E DI PUBBLICITÀ":

La composizione della voce "Costi d'impianto" è composta dai sotto descritti conti:

- Spese di Costituzione	Euro	1.568,00=
TOTALE	Euro	1.568,00=

4) VARIAZIONI INTREVENUTE NELLA CONSISTENZA DELLE ALTRE VOCI DELL'ATTIVO E DEL PASSIVO:

* La voce crediti verso soci per versamenti ancora dovuti non è stata movimentata e quindi non evidenzia alcun importo.

* Le giacenze di magazzino a fine esercizio sono rappresentate dalle materie prime alimentari relative al servizio di mensa, dettagliatamente inventariate ed ammontanti a Euro 825,00= evidenziando una variazione positiva, rispetto all'esercizio precedente, pari a Euro 825,00=;

C.II. I crediti dell'attivo circolante sono analizzabili come segue e vengono qui di seguito esposti:

1) Verso Clienti		17.627,00=
- Fatture da emettere per servizi	17.627,00=	
- Fondo Svalutazione Crediti	-	0,00=
- Note di credito da ricevere		0,00=
4-bis) Crediti Tributari		220,00=

- Erario C/Liquidazione IVA	220,00=	
4-Ter) Imposte Anticipate		0,00=
5)Verso Altri		1,00=
- Crediti V/Inail	1,00=	

per Totali Euro 17.848,00=

Vi specifico che nei crediti dell'Attivo Circolante non sono compresi importi la cui esigibilità è prevista oltre i cinque anni dalla chiusura dell'esercizio.

* I denari ed i valori in cassa e sui conti correnti alla data di chiusura dell'esercizio ammontano a Euro 11.396,00=.

Per i conti correnti sono state effettuate le opportune riconciliazioni con l'estratto conto bancario al fine di verificare l'esattezza del saldo contabile.

* la Composizione del Patrimonio Netto è la seguente:

A.I. Capitale Sociale	15.000,00=
-----------------------	------------

Nell'esercizio in esame il conto non ha subito variazioni;

A.IV. Riserva Legale	0,00=
----------------------	-------

Nell'esercizio in esame il conto non ha subito variazioni;

A.VI. Riserve Statutarie	0,00=
--------------------------	-------

Nell'esercizio in esame il conto non ha subito variazioni e quindi non evidenzia alcun importo;

A.VII. Altre Riserve	2,00=
----------------------	-------

Nell'esercizio in esame il conto ha subito variazioni in aumento per € 2,00= in seguito agli arrotondamenti al fine di esprimere i conti in unità di euro nel rispetto dell'art.

2423 comma 5, del Codice Civile;

A. VIII. Utili (Perdite) portati a nuovo	0,00=
--	-------

Nell'esercizio in esame, il conto non ha subito variazioni e quindi non evidenzia alcun importo;

A.IX. Utile (Perdita) esercizio 90,00=

La suddetta voce accoglie il risultato positivo conseguito nella corrente gestione e l'ammontare in essa riportato trova corrispondenza al saldo che viene indicato alla "voce 23" del Conto Economico.

Al 31.12.2024 il capitale della Azienda Speciale è costituito da n. 1.130 quote da nominali Euro 13,2743= cadauna.

* Le voci di Debito sono analizzabili come segue e vengono qui di seguito esposte:

Debiti V/Fornitori	7.912,00=
Personale e Enti Previdenziali	9.091,00=
Dipendenti Ratei Ferie/Permessi/XIV	2.180,00=
Erario C/Sostituto d'Imposta	1.988,00=
Erario C/IRAP	409,00=
Erario C/IRES	157,00=
Fatture da Ricevere per servizi/merci	76,00=

per Totali Euro	21.813,00=

Vi specifico che nelle voci di debito non è compreso alcun importo il cui pagamento è previsto oltre i cinque anni dalla chiusura dell'esercizio.

5) ELENCO DELLE PARTECIPAZIONI, POSSEDUTE DIRETTAMENTE O PER TRAMITE SOCIETÀ FIDUCIARIA O PER INTERPOSTA PERSONA, IN

IMPRESE CONTROLLATE E COLLEGATE:

Alla data di chiusura dell'esercizio e quindi al 31.12.2024 l'Azienda non possedeva alcuna partecipazione.

6) AMMONTARE DEI DEBITI E DEI CREDITI DI DURATA RESIDUA SUPERIORE A CINQUE ANNI, E DEI DEBITI SOCIALI, CON SPECIFICA INDICAZIONE DELLA NATURA DELLE GARANZIE:

Nessuna delle voci appartenenti al saldo "Crediti" è esigibile oltre i cinque anni, come pure nessuna delle voci appartenente al saldo "Debiti" è riscontrabile il pagamento oltre i cinque anni. Non vi sono debiti assistiti da garanzie reali sui beni sociali;

7) COMPOSIZIONE DELLE VOCI "RATEI E RISCONTI ATTIVI" E "RATEI E RISCONTI PASSIVI", DELLE VOCI "ALTRI FONDI" E "ALTRE RISERVE":

La voce Ratei Attivi non evidenzia alcun importo in quanto non ha subito alcuna movimentazione contabile.

RATEI ATTIVI	0,00=

Totale	0,00=
	=====

La voce Risconti Attivi evidenzia l'importo di € 1.018,00 e i conti che la compongono sono i seguenti:

- Premi su assicurazioni	1.018,00=
RISCONTI ATTIVI	

Totale	1.018,00=

=====

La voce Ratei Passivi non evidenzia alcun importo in quanto non ha subito alcuna movimentazione contabile;

RATEI PASSIVI 0,00=

Totale 0,00=

8) AMMONTARE DEGLI ONERI FINANZIARI IMPUTATI NELL'ESERCIZIO AI VALORI ISCRITTI NELL'ATTIVO DELLO STATO PATRIMONIALE:

Non sono stati imputati oneri finanziari ai valori iscritti nell'attivo dello Stato Patrimoniale.

9) IMPEGNI NON RISULTANTI DALLO STATO PATRIMONIALE:
L'Azienda non ha assunto impegni diversi da quelli risultanti dallo Stato Patrimoniale o quantificati nei conti d'ordine.

10) RIPARTIZIONE DEI RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI SECONDO CATEGORIE DI ATTIVITÀ E SECONDO AREE GEOGRAFICHE:

I ricavi evidenziati nel Conto Economico alla voce A1, sono relativi alle attività di mensa scolastica, trasporto scolastico e delle prestazioni effettuate al Comune di Monte Grimano Terme mediante il distacco prestato del nostro personale per assistenza di segreteria, svolta in Italia, ammontanti a Euro 24.581,00= al netto delle variazioni sulle vendite. Alla voce A5, sono indicati i proventi per Euro 4.266,00= inerenti a sopravvenienze attive determinatesi da

altri ricavi e proventi imponibili, costituenti valori espressamente riconducibili alla gestione caratteristica dell'impresa.

11) RIPARTIZIONI COSTI E SPESE:

B) Costi della produzione: il grande raggruppamento B) Costi della Produzione del Conto Economico comprende i seguenti sotto-raggruppamenti, che qui di seguito vengono esposti nell'ordine proposto dal legislatore:

*B6 MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, CONSUMO E MERCI: **1.557,00=**

La voce comprende tutti i costi sostenuti dall'impresa per l'acquisizione di fattori produttivi legati all'area della produzione oggetto dell'attività sociale:

Acquisti Materie prime e beni	1.515,00
Costo materiale di consumo	42,00
Variazioni su Acquisti	-0,00

*B7 SERVIZI **205,00=**

La voce in esame del conto economico accoglie il valore dei servizi di carattere "Industriale e Amministrativo" qui di seguito elencati:

Servizi industriali:

Esercizio automezzi Assicurazioni	150,00	
PARZIALE		150,00

Servizi amministrativi:

Servizi bancari	55,00	
PARZIALE		55,00

* B14 ONERI DIVERSI DI GESTIONE

310,00

La voce in argomento comprende una serie di costi che non è stato possibile classificare nelle precedenti voci "Costi della Produzione" ed inerenti alla gestione caratteristica dell'impresa, qui di seguito specificati:

Valori bollati e CCGG 310,00

12) AMMONTARE DEI PROVENTI DA PARTECIPAZIONE, INDICATI NELL'ART. 2425, N. 15), DIVERSI DAI DIVIDENDI:

L'Ente non ha conseguito alcun provento da partecipazione;

13) SUDDIVISIONE DEGLI ALTRI PROVENTI INDICATI NELL'ART. 2425, n. 16d):

La voce proventi diversi non evidenzia alcun importo in quanto nell'esercizio nessun provento finanziario è maturato sul conto corrente;

14) SUDDIVISIONE DEGLI INTERESSI ED ONERI FINANZIARI, INDICATI NELL'ART. 2425, N. 17), RELATIVI A PRESTITI OBBLIGAZIONARI, A DEBITI VERSO BANCHE, E ALTRI:

La voce oneri finanziari non evidenzia nel Conto Economico alcun importo;

TOTALE

0,00

15) COMPOSIZIONE DELLE VOCI "PROVENTI STRAORDINARI" E "ONERI STRAORDINARI" DEL CONTO ECONOMICO:

Nell'esercizio in esame la voce E 20) appartenente a "proventi straordinari" non evidenzia alcun importo in quanto nessuna movimentazione contabile ad essa è stata imputata. Analoga situazione è riscontrabile alla voce E 21).

16) APPOSITO PROSPETTO CONTENENTE LA DESCRIZIONE DELLE DIFFERENZE TEMPORANEE CHE HANNO COMPORTATO LA RILEVAZIONE DI IMPOSTE DIFFERITE E ANTICIPATE:

L'art. 2427 del Codice Civile al nuovo n. 14 impone di indicare nella nota integrativa il problema della fiscalità differita che nasce ogni qualvolta si riscontrano delle differenze di carattere temporaneo, destinate a riassorbirsi nel tempo (effetto reversal), tra la normativa civilistica e quella fiscale. Infatti scopo del Legislatore è quello di addivenire ad una rappresentazione chiara, veritiera e corretta dello Stato Patrimoniale, finanziario e del risultato economico della società. Si attesta che in sede di determinazione del reddito d'impresa dell'azienda non sono state riscontrate differenze temporanee positive o negative e quindi non si evidenzia alcuna imposta differita o anticipata.

* IMPOSTE SUL REDDITO:

La voce 22) rappresenta il saldo contabile delle Imposte sul Reddito Fiscale, determinato in maniera extracontabile, dopo aver eseguito le variazioni in aumento o in diminuzione al "risultato civile". Una delle novità più importanti della disciplina del reddito di impresa è senza dubbio la necessità che si è venuta a creare dai bilanci chiusi dopo il 31 Marzo 1999 di registrare la cosiddetta fiscalità differita, ossia l'esatta determinazione delle imposte di competenza del periodo in contrapposizione a quelle correnti che dovranno essere effettivamente versate. L'onere fiscale dell'esercizio è quindi rappresentato:

* IRES	Euro 157,00=
* IRAP	Euro 409,00=

17) NUMERO MEDIO DEI DIPENDENTI, RIPARTITO PER CATEGORIA:
La Società ha avuto rapporti nell'esercizio 2024 con personale dipendente. Il movimento degli stessi assunti come "Operai e impiegati" nel corso dell'esercizio viene qui di seguito illustrato:

- Dipendenti allo 01.01.2024	n. 00
- Assunti durante l'anno	n. 04
- Licenziati durante l'anno	n. 00
- Dipendenti al 31.12.2024	n. 04

Il relativo costo è stato il seguente e viene di seguito illustrato:

Esercizio 2023	Euro	0,00
Esercizio 2024	Euro	26.688,00

I dettagli del costo di lavoro vengono illustrati come segue nell'ordine proposto dal Legislatore:

	2023	2024
Salari e stipendi	0,00	19.271,00

La categoria suddetta rappresenta le retribuzioni in denaro di operai e impiegati maturate nell'esercizio in esame;

Oneri sociali	0,00	6.285,00
----------------------	------	----------

Nella categoria suddetta sono compresi gli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'impresa.

Trattamento Fine Rapporto	0,00	1.132,00
----------------------------------	------	----------

La categoria suddetta accoglie gli accantonamenti maturati

nell'esercizio, imputati dall'impresa al Fondo di trattamento di fine rapporto per operai e impiegati al fine da consentire il suo adeguamento;

Altri costi

0,00

0,00

Quest'ultima categoria analitica della voce B 9, deve riportare eventuali altre spese a favore del personale dipendente, che l'impresa ha sostenuto nel corrente esercizio. Tale voce nell'esercizio in esame non ha subito alcuna movimentazione contabile;

18) AMMONTARE DEI COMPENSI SPETTANTI AGLI AMMINISTRATORI ED AI SINDACI, CUMULATIVAMENTE PER CIASCUNA CATEGORIA:

Durante l'esercizio non è stato corrisposto agli Amministratori alcun compenso per l'opera prestata. Tra gli organi dell'Azienda Speciale è prevista la figura del Revisione costituito da un Revisore Unico, al quale nell'esercizio in esame non è stato corrisposto alcun compenso.

19) NUMERO E VALORE NOMINALE DI CIASCUNA CATEGORIA DI AZIONI DELLA SOCIETÀ E IL NUMERO E IL VALORE NOMINALE DELLE NUOVE AZIONI DELLA SOCIETÀ SOTTOSCRITTE DURANTE L'ESERCIZIO:

Il Capitale di dotazione dell'Azienda è composto da n. 1.130 quote del valore nominale cadauna di € 13,2743=.

20) AZIONI DI GODIMENTO, OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI IN AZIONI E TITOLI O VALORI SIMILI EMESSI DALLA SOCIETÀ:

L'Ente non ha emesso azioni di godimento, né obbligazioni convertibili in azioni, né altri titoli o valori.

21) OPERAZIONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA CHE COMPORTANO IL TRASFERIMENTO AL LOCATARIO DELLA PARTE PREVALENTE DEI RISCHI E DEI BENEFICI INERENTI AI BENI CHE NE COSTITUISCONO OGGETTO: Ai sensi del nuovo art. 2427, comma 1, punto n. 22, del Codice Civile, le operazioni di Locazione finanziaria che comportano il trasferimento al Locatario della parte prevalente dei rischi e dei benefici inerenti ai beni che ne costituiscono oggetto, devono essere evidenziate in Nota Integrativa mediante apposito prospetto contenente:

- A) Valore attuale delle rate di canone non scadute;
- B) Onere finanziario effettivo attribuibile ad essi;
- C) Ammontare complessivo al quale i beni oggetto di locazione sarebbero stati iscritti alla data di chiusura dell'esercizio;

Vi attesto, che nell'esercizio in esame l'azienda non ha stipulato alcun rapporto di Locazione finanziaria. Resto a Vostra disposizione per qualsiasi altro eventuale chiarimento, Vi invito ad esaminare il Bilancio Sociale chiuso in data 31.12.2024 unitamente alla presente Nota Integrativa, sottoponendo il documento stesso alla Vostra accettazione e, Vi suggerisco di destinare l'intero utile netto alla Riserva Straordinaria.

Monte Grimano Terme, li 31 Marzo 2025

Il Direttore Generale
Stefano Rosati

INDICATORI DI PERFORMANCE su Bilancio 2024

Oltre alla valutazione circa il raggiungimento degli obiettivi e delle attività di cui al presente Piano-Programma, in sede di Bilancio Consuntivo sono stati analizzati i principali indicatori di redditività, produttività, solidità, e liquidità finanziaria.

Quozienti di Liquidità:

Primario:

Attività Correnti al netto delle rimanenze

$$\underline{29.244,00} = 1,34$$

Passività Correnti

$$21.813,00$$

Esprime il grado di copertura immediata dei debiti a breve scadenza da parte delle poste con elevato grado di liquidità (liquidità immediata e liquidità differita). Il suo valore non dovrebbe scendere al di sotto dell'unità.

Grado di Solvibilità:

Liquidità immediate + Liquidità differite + Magazzini

$$\underline{30.069,00} = 1,38$$

Passività Correnti

$$21.813,00$$

E' indicatore utilizzato per valutare il grado di solvibilità di breve periodo dell'impresa, ossia la capacità dell'impresa di far fronte agli impegni finanziari a breve scadenza con i mezzi a breve e con le entrate future provenienti dal realizzo delle attività correnti. Il suo valore dovrebbe essere superiore all'unità e preferibilmente uguale a due.

Indici di solidità Patrimoniale:

Quoziente d'indebitamento

Capitale Investito

$$\underline{19.691,00 - 22.945,00 + 11.396,00 + 6.950,00} = 1,00$$

Capitale Netto

$$15.092,00$$

Esso fornisce un'indicazione dell'intensità con la quale l'Azienda ricorre all'indebitamento per il finanziamento della gestione e quindi incide direttamente

sulla struttura finanziaria e sulla redditività aziendale, in relazione agli effetti positivi o negativi che scaturiscono in presenza di determinati livelli del costo dell'indebitamento. Quanto più elevato è il quoziente, maggiore è la dipendenza dai terzi finanziatori.

Quoziente di copertura delle attività fisse

$$\frac{\text{Capitale Netto} + \text{Passività Consolidate}}{\text{Attività fisse al netto F.di Amm.to}} = \frac{15.092,00 + 0,00 + 1.132,00}{5.382,00} = 3,01$$

Consente di accertare l'esistenza di un equilibrio strutturale tra i finanziamenti consolidati e le attività fisse, inteso come attitudine dell'azienda a finanziare gli investimenti in immobilizzazioni mediante fonti di finanziamento con carattere di stabilità e a provvedere alla copertura del fabbisogno finanziario connesso con le attività correnti mediante fonti di finanziamento a breve termine (Passività correnti). E' preferibile che il valore di tale quoziente superi l'unità, in modo da poter riservare parte delle risorse finanziarie di lungo termine agli investimenti in capitale circolante.

Quozienti di durata e di rotazione:

Quozienti di durata:	indici di durata media dei crediti	$\frac{17.627,00 \times 99}{28.060,00} = 62$
	Indici di durata medie dei debiti	$\frac{7.988,00 \times 99}{1.762,00} = 448$
	Indice di rotazione del Capitale Investito	$\frac{28.060,00}{15.092,00} = 1,86$
	Indice di rotazione del magazzino	$\frac{732,00}{825,00} = 0,89$

I quozienti di durata sono indicatori usati per la valutazione della situazione finanziaria e della politica commerciale messa in atto dall'azienda. Si distinguono in indici di durata media dei crediti e indice di durata media dei debiti. Il primo offre una stima del periodo che intercorre mediamente fra le vendite e l'incasso dei crediti, fornendo quindi una misura del grado di rigiro dei crediti stessi. Il secondo indica il periodo medio di pagamento dei debiti. Un alto valore dell'indice di durata media dei crediti, oltre a determinare possibili cause di squilibrio finanziario a breve termine, incide negativamente, attraverso gli oneri di copertura finanziaria, sull'andamento della gestione reddituale. E' preferibile che sia più basso dell'indice di durata media dei debiti, in modo da garantire una certa sincronia tra crediti e debiti, limitando così il ricorso ad altre forme di finanziamento. I quozienti di rotazione (rotazione del

capitale investito e rotazione del magazzino) e i quozienti di durata (durata media dei crediti e durata media dei debiti) sono reciproci gli uni agli altri e offrono un'indicazione sull'efficienza con la quale l'impresa utilizza il proprio capitale investito oltre che sull'attitudine di voci patrimoniali a fornire o a richiedere mezzi finanziari nel tempo. I quozienti di rotazione forniscono un'indicazione dell'efficienza con la quale l'azienda utilizza le risorse impiegate nel processo produttivo. I più utilizzati sono il quoziente di rotazione del capitale investito, dato dal rapporto tra i ricavi netti di vendita e il capitale investito, e il quoziente di rotazione del magazzino, dato dal rapporto tra il costo dei prodotti venduti e il valore del magazzino. Il primo quoziente indica il numero di volte in cui il capitale investito ruota per effetto delle vendite, fornendo quindi una misura del grado di utilizzo delle risorse impiegate nella gestione aziendale. Il secondo, invece, indica il numero di volte in cui il magazzino si rinnova attraverso il costo del venduto, fornendo quindi una misura del grado di utilizzo delle scorte stesse.

QUOZIENTI DI REDDITIVITA'

I quozienti di redditività offrono un'indicazione dell'economicità e della redditività della gestione aziendale

ROE	<u>Reddito netto</u>	$\frac{90,00}{15.092,00} = 0,01$
	Capitale Netto	

Quoziente di redditività del Capitale Netto, è utilizzato nell'analisi di bilancio per la valutazione della redditività aziendale. E' espresso dal rapporto tra il reddito netto e il capitale netto. Fornisce una misura globale sintetica dell'economicità della gestione aziendale complessiva esprimendo il rendimento netto ottenibile per ogni Euro di capitale proprio. Il ROE è molto importante per il soggetto economico, in quanto misura la redditività del capitale da esso conferito nella combinazione aziendale. Il ROE può essere scomposto nel prodotto di tre indici di bilancio, per una più completa e organica analisi di bilancio, al fine di ottenere ulteriori informazioni della redditività aziendale. Pertanto,

ROE ROI x quoziente indebitamento x tasso d'incidenza della gestione extracaratteristica

$$0,0604 \times 1,00 \times 0,0987 = 0,01$$

Il significato di questa relazione è evidente: individuare gli effetti esercitati dalla componente reale (redditività del capitale proprio) e da quella finanziaria (quoziente

d'indebitamento). A tale riguardo appare evidente che, in presenza di debiti, il quoziente d'indebitamento assume valori superiori all'unità, per cui la struttura finanziaria opera come un fattore moltiplicatore della redditività del capitale investito sul saggio di reddito. Diversamente, il tasso d'incidenza della gestione caratteristica, assumendo valori inferiori all'unità, opera nel senso di ridurre l'intensità dell'effetto leva (o leverage) esercitato dal quoziente d'indebitamento, e tale riduzione è tanto più ampia quanto più elevata è l'incidenza degli oneri finanziari.

ROI	<u>Risultato operativo</u>	<u>912,00</u>	= 0,0604
	Capitale Investito	15.092,00	

Il ROI (return on investment, o quoziente di redditività del capitale investito o saggio di reddito) è usato per la valutazione della redditività e dell'efficienza della gestione operativa (o tipica), al fine di verificare la capacità dell'azienda di remunerare le risorse finanziarie acquisite, prescindendo dalle modalità di finanziamento. E' espresso dal rapporto tra il risultato operativo e il capitale investito. Il ROI dovrebbe essere superiore al tasso di rendimento di altri investimenti esterni alternativi. Esso può essere scomposto nel prodotto di due fattori: $ROI = ROS \times turnover$ - il primo esprime la redditività delle vendite, cioè l'utile operativo ottenuto da ogni euro di fatturato, mentre il quoziente di rotazione del capitale investito esprime la velocità di rigiro del capitale impiegato nella produzione tipica. I due fattori delineano due aspetti fondamentali dell'efficienza economica: la relazione fra i prezzi di vendita e i corrispondenti costi operativi e il grado di utilizzo delle risorse impiegate nella produzione. Ne discende che, per ottimizzare la redditività del capitale investito, i responsabili del governo dell'azienda possono operare sia sulla redditività delle vendite sia sul tasso di rotazione del capitale investito. Il ROS o quoziente di redditività delle vendite, è un indicatore utilizzato per la valutazione della redditività della gestione tipica. E' dato dal rapporto tra il reddito operativo e i ricavi netti di vendita. Fornisce una misura sintetica della capacità remunerativa del flusso dei ricavi tipici dell'azienda, evitando le relazioni fra i prezzi di vendita e i costi di gestione. Il tasso d'incidenza della gestione extra caratteristica è un indicatore utilizzato per la valutazione della redditività della gestione aziendale. E' espresso dal rapporto tra il reddito netto e il risultato operativo. Misura il concorso degli oneri finanziari, delle imposte e degli oneri e proventi estranei alla gestione caratteristica (o tipica) alla formazione del reddito netto. Esso consente di esprimere un apprezzamento sull'economicità della gestione operativa e della complessiva gestione aziendale. Quanto più elevato è il quoziente, maggiore è l'incidenza della gestione non

caratteristica.

Tasso incidenza gestione extra caratteristica	<u>Reddito Netto</u>	<u>90,00</u>	=	0,0987
	Risultato Operativo	912,00		

ROS	<u>Reddito Operativo</u>	<u>912,00</u>	=	0,0504
	Ricavi Netti di vendita	28.060,00		

A vostra disposizione per ogni eventuale ed ulteriore chiarimento in merito.

Monte Grimano Terme, li 31 Marzo 2025

Il Direttore Generale
Stefano Rosati

2079 AZIENDA SPECIALE MONTE GREEN MANO

La data contabile 24-09-2024

PIAZZA MATTEOTTI 1

A data contabile 31-12-2024

61010 MONTE GRIMANO (PU)

P.I. 02836900411 C.F. 02836900411

COSTI E SPESE			RICAVI E RENDITE		
	COSTI E ACQUISTI	29.582,56 80		RICAVI	29.672,81
1.72	ACQUISTI BENI PER LA PRODUZ.	1.557,26 80.82		RICAVI DI PRESTAZIONI	24.581,75
1.72.1	ACQUISTI MATERIE PRIME	1.514,95 80.82.1		PRESTAZIONI DI SERVIZI	16.233,63
1.72.3	ACQUISTI MATERIALI DI CONSUMO	42,31 80.82.10		SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA	8.348,12
2.81	COSTO PERSONALE DIPENDENTE	26.688,11 80.84		RIMANENZE FINALI	824,84
2.81.1	RETRIB. LORDE PERS. PRODUTTIVO	19.271,18 80.84.6		RIMANENZE FINALI MATERIE PRIME	824,84
2.81.2	ONERI SOCIALI PERS. PRODUTTIVO	6.082,53 80.87		RICAVI E PROVENTI DIVERSI	4.266,22
2.81.4	QUOTE TFR PERSONALE PRODUTTIVO	1.131,63 80.87.11		SOPRAVVIVENENZE ATTIVE	4.265,90
2.81.21	CONTRIBUTI INAIL	202,77 80.87.14		ABBUONI E ARROTONDAM. ATTIVI	0,32
2.87	SPESE GENERALI	150,81			
2.87.1	ASSICURAZIONI	150,40			
2.87.8	ABBUONI E ARROTONDAM. PASSIVI	0,41			
2.88	ONERI FINANZIARI	54,40			
2.88.3	COMMISSIONI E SPESE BANCARIE	54,40			
2.89	AMMORT.ORDINARI IMM.MATERIALI	173,61			
2.89.10	AMMORT.ORD. AUTOMEZZI	173,61			
2.91	AMMORT. IMMOBILIZ. IMMATERIALI	82,50			
2.91.1	AMMORT. SPESE SOCIETARIE	82,50			
2.93	ONERI TRIBUTARI	875,87			
2.93.2	IMPOSTA IRES	157,00			
2.93.802	CONCESSIONI GOVERNATIVE	309,87			
2.93.806	I.R.A.P. IMPOSTA SUL REDDITO D	409,00			
== TOTALE COSTI ==		29.582,56	== TOTALE RICAVI ==		29.672,81
=== UTILE D'ESERCIZIO ===		90,25			
=== TOTALE A PAREGGIO ===		29.672,81			

102079 AZIENDA SPECIALE MONTE GREEN MANO
 ----- PIAZZA MATTEOTTI 1
 61010 MONTE GRIMANO (PU)
 P.I. 02836900411 C.F. 02836900411

Da data contabile 24-09-2024

A data contabile 31-12-2024

A T T I V I T A'				P A S S I V I T A'			
1	DISPONIBILITA'	11.395,52	31	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		173,61	
1.10	CASSA	291,92	31.36	FONDI AMM.TO IMMOB. MATERIALI		173,61	
1.10.2	CASSA CORRISPETTIVI/ASSEGNI	291,92	31.36.15	F.DI AMM.TO AUTOMEZZI		173,61	
1.11	BANCHE C/C	11.103,60	53	FORNITORI		7.912,37	
1.11.50	BANCA INTESA SAN PAOLO	11.103,60	53.1	FORNITORI		7.912,37	
6	ERARIO C/IMPOSTE	0,72	54	EFFETTI PASSIVI		13.825,44	
6.16	ERARIO C/IMPOSTE	0,72	54.56	PERSONALE E ENTI PREVIDENZIALI		9.091,09	
6.16.802	INAIL C/CREDITI	0,72	54.56.1	INPS		2.834,96	
20	ERARIO C/IVA	220,00	54.56.4	PERSONALE C/RETRIBUZIONI		6.256,13	
20.20	ERARIO C/IVA	220,00	54.57	ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA		1.988,02	
20.20.6	ERARIO C/LIQUID. IVA	220,00	54.57.1	ERARIO C/RIT.LAVORO DIPENDENTE		1.988,02	
21	RATEI E RISCONTI ATTIVI	18.644,64	54.58	DEBITI A BREVE TERMINE		2.746,33	
21.21	RETTIFICHE ATTIVE DI BILANCIO	18.644,64	54.58.22	ERARIO C/IRES		157,00	
21.21.2	FATT. DA EMETTERE PER SERVIZI	17.627,04	54.58.36	ALTRI DEBITI		2.180,33	
21.21.21	RISCONTI ATTIVI A BREVE	1.017,60	54.58.312	ERARIO C/ IRAP		409,00	
22	RIINANENZE FINALI	824,84	55	RATEI E RISCONTI PASSIVI		75,46	
22.22	RIINANENZE DI MAGAZZINO	824,84	55.55	RETTIFICHE PASSIVE DI BILANCIO		75,46	
22.22.1	GIAC. MAT.PRIME/SUSSID/CONSUMO	824,84	55.55.1	FATTURE DA RICEVERE PER MERCI		75,46	
31	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	5.555,54	64	FONDI DIVERSI		1.131,63	
31.34	ALTRI BENI MATERIALI	5.555,54	64.66	FONDO TFR		1.131,63	
31.34.2	AUTOMEZZI	5.555,54	64.66.1	FONDO TFR DIPENDENTI		1.131,63	
38	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	1.567,50	67	PATRIMONIO		15.000,00	
38.38	COSTI D'IMPIANTO E AMPLIAMENTO	1.567,50	67.67	CAPITALE E RISERVE		15.000,00	
38.38.4	SPSE DI COSTITUZIONE	1.567,50	67.67.1	CAPITALE SOCIALE		15.000,00	
== TOTALE A T T I V I T A' ==				38.208,76	== TOTALE P A S S I V I T A' ==		
					== UTILE D'ESERCIZIO ==		
					90,25		
					== TOTALE A PAREGGIO ==		
					38.208,76		